

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27/06/2022 (SECONDA CONVOCAZIONE)

**ASSOCIAZIONE D'ARNO
AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI DEL VALDARNO SUPERIORE**

Il giorno 27 giugno 2022 alle ore 21,15, presso Palazzo Concini, via Concini n. 41/D – Terranuova Bracciolini (AR), si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "D'ARNO AMICI DEI MUSEI E DEI MOMUMENTI DEL VALDARNO", indetta con regolare avviso scritto fatto pervenire a tutti i soci tramite e-mail per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione modifiche allo Statuto dell'Associazione per ulteriore adeguamento alle disposizioni previste dalla Legge sul Terzo Settore (CTS D.L. 117/2017;
- 2) Eventuali e varie

Sono presenti personalmente alla seduta i soci: Badiali Roberto, Berlingozzi Antonio, Bonaccini Roberta, Bracci Stefania, Bruttini Elia, Bruttini Sergio, Campolmi Alessandro, Fabbri Carlo, Fiaschi Lucia, Forzini Daniela, Gallo Francesco, Giannetti Letizia, Giorgi Luana, Margiacchi Sira, Meucci Maria, Narcisi Adriana, Ragusi Lucia, Redditi Annunziata, Riboletti Alberto, Rigli Mario, Roggi Lucia, Ronconi Patrizia, Rovai Alice, Staderini Anna, Tracchi Paolo.

Sono presenti per delega i soci: Badii Leonardo (delegato Riboletti Alberto), Baldetti Lucilla (delegato Bruttini Elia), Barbuti Caterina (delegato Rigli Mario), Bartolini Baldelli Angela (delegato Fabbri Carlo), Becistà Lucia (delegato Bruttini Elia), Benucci Mara (delegata Narcisi Adriana), Bigazzi Fernando (delegato Campolmi Alessandro), Bolognesi Lorenzo (delegato Gallo Francesco), Brandini Maria Grazia (delegata Forzini Daniela), Brandini Giuliana (delegato Berlingozzi Antonio), Bronzi Marta (delegata Rovai Alice), Bronzi Mauro (delegato Tracchi Paolo), Bussotti Manuela (delegata Ragusi Lucia), Butti Paolo (delegata Staderini Anna), Cacioli Enzo (delegato Campolmi Alessandro), Chienni Sergio (delegata Fiaschi Lucia), Cocci Adriano (delegato Tracchi Paolo), Corsi Eliana (delegata Bonaccini Roberta), Dei Enzo (delegata Giorgi Luana), Del Chiappa Maria (delegata Ronconi Patrizia), Fabbri Alberto (delegata Redditi Annunziata), Felloni Simonetta (delegato Bruttini Sergio), Franchi Fabio (delegato Berlingozzi Antonio), Gilardoni Enrico (delegata Meucci Maria), Grassi Fiorella (delegato Rigli Mario), Gregorini Massimo (delegata Staderini Anna), Guerra Lidia (delegata Redditi Annunziata), Lachi Paolo (delegata Giorgi Luana), Lazzerini Alfonsa (delegata Roggi Lucia), Magini Andrea (delegata Bonaccini Roberta), Malduri Silvia (delegata Ragusi Lucia), Manganelli Massimo (delegato Bruttini Sergio), Morali Antonella (delegata Fiaschi Lucia), Mugnai Alessio (delegata Giannetti Letizia), Neri Sergio (delegato Fabbri Carlo), Oscarì Veriana (delegata Forzini Daniela), Pasquini Carlo (delegato Riboletti Alberto), Rosadini Manola (delegata Bracci Stefania), Schincaglia Alfredo (delegata Bracci Stefania), Tarasiuk Wojciech (delegato Badiali Roberto), Torricelli Giovanni (delegata Meucci Maria), Vanni Rita (delegata Narcisi Adriana).

Sono assenti: Beni Giacomo, Bessi Patrizia, Brogi Adelmo, Casini Riccardo, Dinelli Paolo, Raspini Sandra, Rossi Roberta, Viticchi Maria Grazia.

A norma dell'art.12 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Lucia Fiaschi, che, constatata la presenza di n.67 (25 presenti personalmente e 42 deleganti) soci aventi diritto al voto su un totale di 75 (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti), **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda**

convocazione e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la segretaria Luana Giorgi.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) MODIFICHE ALLO STATUTO ASSOCIAZIONE PER ULTERIORE ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE SUL TERZO SETTORE (CTS D.L. 117/2017)

Il Presidente informa i presenti che, su richiesta dell'ufficio provinciale del Terzo Settore, presso il Comune di Arezzo, ufficio che sta operando il controllo dei dati delle associazioni che hanno diritto all'iscrizione al RUNTS per migrazione, risulta necessario procedere ad apportare delle ulteriori modifiche a quattro articoli (art.1, art.4, art.10, art.14), dello Statuto che già a suo tempo (giugno 2019) era stato adeguato alla normativa del D.L. 117/2017.

Il Presidente passa quindi ad esplicitare all'assemblea la nuova formulazione dei quattro articoli da modificare ed a sottoporli all'approvazione della stessa.

All'articolo 1 – (Denominazione-sede e durata), comma 2, viene eliminata la frase “Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti” e quindi così modificato:

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come “ Codice del Terzo settore”) e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata ASSOCIAZIONE D'ARNO, AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI DEL VALDARNO SUPERIORE -APS, di seguito indicata anche come “Associazione”.

2. L'Associazione ha sede legale in Terranuova Bracciolini presso lo Studio Rag. Michela Bazzini, via Vittorio Veneto n° 12.

Essa opera nel territorio del Valdarno Superiore e potrà istituire sezioni o sedi secondarie in altri comuni del Valdarno Superiore .

3. L'Associazione ha durata illimitata

L'articolo 4-(Soci) comma 1 viene così riformulato:

1. Sono ammesse all'Associazione, come previsto dall'art.21, c.1 del CTS, senza limitazioni di natura discriminatoria e secondo criteri coerenti alle finalità perseguite e all' attività di interesse generale svolta, tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e i fini, accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il CONSIGLIO DIRETTIVO. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità, dovrà impegnarsi a versare la quota associativa e dovrà dichiarare di accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, dovrà osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e partecipare alla vita associativa.

2. Ci sono 4 categorie di soci:

-ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

-sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

-benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione;

-fondatori: sono coloro che hanno costituito e fondato l'associazione.

3. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

4. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

L'articolo 10 – (Organi dell'associazione) comma 1, poiché lo statuto dell'Associazione D'Arno prevede che l'elezione del Presidente sia effettuata all'interno del Consiglio Direttivo, deve essere modificato togliendo il Presidente quale organo dell'associazione e pertanto il nuovo Art. 10 è così formulato:

1. Sono organi dell'associazione :

- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito

L'articolo 14- (Assemblea dei soci: regole di voto), il comma 3 viene così modificato:.....

1. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati non appena siano stati iscritti nel libro dei soci, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono ancora iscritti nel libro dei soci possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto per i soci minorenni, fino al raggiungimento della maggiore età, è attribuito ex lege all'esercente la responsabilità genitoriale degli stessi.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Tale adeguamento è dovuto alla N.M. n°1309 del 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riferito specificamente ai soci minorenni delle APS.

La Presidente, una volta terminata l'illustrazione delle modifiche e la lettura della riformulazione dei ai 4 articoli dello Statuto, li sottopone all'approvazione dell'assemblea.

L'assemblea con votazione unanime dei presenti approva le modifiche effettuate agli articoli 1,4,10 e 14 dello Statuto.

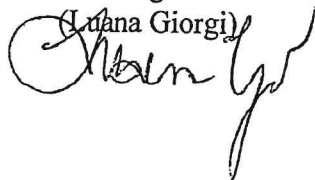
2) EVENTUALI E VARIE

Esaurita l'analisi del primo ed unico punto all'ordine del giorno, la Presidente ringrazia i soci per essere intervenuti così numerosi, sottolineando che, grazie a tale massiccia presenza, è stato possibile superare il quorum dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto, ben oltre la soglia prevista dallo Statuto. La Presidente inoltre evidenzia che ciò è il segnale della vitalità dell'associazione, la quale ha bisogno del supporto di tutti i soci per poter continuare nelle sue attività.

Non essendovi altro su cui discutere o deliberare, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22,30.

La Segretaria

(Luana Giorgi)




La Presidente

(Lucia Fiaschi)



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di AREZZO

Registrato il 05 LUG. 2022

N. 1878 Vol. — Serie 3

Perceiti Euro //

STATUTO
ASSOCIAZIONE D'ARNO,
AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI DEL VALDARNO SUPERIORE - APS

ART. 1 – (Denominazione – sede e durata)

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata ASSOCIAZIONE D'ARNO, AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI DEL VALDARNO SUPERIORE -APS, di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale in Terranuova Bracciolini presso lo Studio Rag. Michela Bazzini, via Vittorio Veneto n° 12.
Essa opera nel territorio del Valdarno Superiore e potrà istituire sezioni o sedi secondarie in altri comuni del Valdarno Superiore.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

**ART. 2 (Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS"
o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale")**

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi: ASSOCIAZIONE D'ARNO, AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI DEL VALDARNO SUPERIORE -APS
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

ART. 3 - (Finalità, scopi e attività)

1. L'Associazione è apartitica, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi.
3. Essa opera nei seguenti settori previsti dall'art.5 c.1 del Codice del Terzo settore alle lettere: **d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; **f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.L. 22/01/2004 n°42 e successive modificazioni; **i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
4. Le finalità dell'Associazione sono in particolare:
la valorizzazione, la conservazione e la tutela del patrimonio artistico e culturale del territorio del Valdarno Superiore, inteso nelle sue varie componenti e testimonianze, da quelle più antiche sino alle contemporanee. In particolare D'ARNO, AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI DEL VALDARNO SUPERIORE-APS, intende affiancare e sostenere le raccolte museali, le collezioni d' arte pubbliche e private e le istituzioni culturali del territorio, concorrendo a potenziarne, direttamente o indirettamente, le attività e le iniziative.
L'Associazione D'ARNO, AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI DEL VALDARNO SUPERIORE-APS opera in favore della conoscenza e del rispetto dei beni storici artistici, monumentali del territorio valdarnese, per mezzo di visite, incontri e campagne di sensibilizzazioni del pubblico. Si propone di promuovere periodicamente visite ai musei ed ai monumenti, incontri con personalità della cultura e dell'arte, con il mondo della scuola, conferenze di arte e di storia per la maggiore e migliore conoscenza del patrimonio artistico, collaborando ad iniziative inerenti ad esposizioni, rassegne ecc.
Grazie alla scambievole collaborazione con le altre associazioni affiliate alla "FIDAM", l'attività' sociale di D'ARNO, AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI DEL VALDARNO SUPERIORE APS prevede appuntamenti periodici a mostre e monumenti non limitate al territorio valdarnese ma estese ai vari luoghi.
L'associazione si propone inoltre di facilitare acquisti, lasciti, donazioni e depositi di opere d'arte e cimeli, onde incrementare le collezioni esistenti, nonché prestare ogni opportuna assistenza per le pratiche relative.

Infine l'associazione si propone di attivare ogni possibile iniziativa volta alla tutela, al recupero ed alla promozione del patrimonio artistico e monumentale, di sollecitare la manutenzione ed il restauro di opere mobili ed immobili che rivestono un interesse di rilevante importanza archeologica, storica, artistica ed etnoantropologica per il territorio valdarnese.

L'Associazione promuove attività di raccolta pubblica di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

ART. 4 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione, come previsto dall'art.21, c.1 del CTS, senza limitazioni di natura discriminatoria e secondo criteri coerenti alle finalità perseguite e all'attività di interesse generale svolta, tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e i fini, accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità, dovrà impegnarsi a versare la quota associativa e dovrà dichiarare di accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, dovrà osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e partecipare alla vita associativa.

2. Ci sono 4 categorie di soci:

-ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

-sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

-benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione;

-fondatori: sono coloro che hanno costituito e fondato l'associazione.

3. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

4. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 5 (procedura di ammissione)

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART. 6 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di parteciparvi e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali, compreso il diritto di voto in assemblea, spetta ai soci fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.
3. I soci hanno il dovere di:
- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
 - d) svolgere la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 7 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. La qualità di socio si perde per:
- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.
2. Il socio può invece essere escluso dall'Associazione per:
- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
4. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.8 – (Dei volontari e dell'attività di volontariato)

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.9 – (Dei volontari e delle persone retribuite)

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 10 (Organi dell'Associazione)

1. Sono organi dell'associazione :

- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 11 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse due deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del conto consuntivo e preventivo. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
- Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, gli argomenti all'ordine del giorno .

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 12 - (Assemblea ordinaria: competenze e quorum)

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto finanziario consuntivo e preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- e) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.13 –(Assemblea straordinaria: competenze e quorum)

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.14 –(Assemblea dei soci: regole di voto)

1. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati non appena siano stati iscritti nel libro dei soci, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono ancora iscritti nel libro dei soci possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto per i soci minorenni, fino al raggiungimento della maggiore età, è attribuito ex lege all'esercente la responsabilità genitoriale degli stessi.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ART. 15 - (Consiglio direttivo: composizione e durata in carica)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 9 a 13, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.16 – (Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. Il Consiglio deve comunque effettuare almeno 4 sedute nell'anno solare.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto tramite lettera o e-mail, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.17 (Competenze del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il rendiconto finanziario consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
 - d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
4. Il Tesoriere si occupa dei libri contabili, della gestione del conto corrente e del fondo cassa.

ART. 18 - (Presidente: poteri e durata in carica)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta convocata dopo l'adozione dei provvedimenti stessi;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
7. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 19 (Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo)

1. La carica di Consigliere si perde per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 15, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 7 del presente Statuto.
 - e) Assenza a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 20 – (Responsabilità degli organi sociali)

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

ART. 21 (Libri sociali e registri)

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali/registri:
- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) l'eventuale registro dei volontari.

ART. 22 (Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.23 – (Risorse economiche)

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.24 -- (Rendiconto economico-finanziario)

- 1 Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e coincide con l'anno solare. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- 2 Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art.25 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art.26 (- Disposizioni finali: Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.